



Roma, 28/05/2026

Ufficio: DAR/PF
Protocollo: 202604840/AG
Oggetto: DPCM 20.2.2026 Riparto fondi alle università relativi alle borse di studio per gli specializzandi di area sanitaria non medica, per l'anno accademico 2025
Circolare n. 15922

SS
8.1
IFO SI

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI

e p.c.

AI COMPONENTI IL COMITATO
CENTRALE DELLA F.O.F.I.

LORO SEDI

DPCM 20.2.2026
Riparto fondi alle università relativi alle borse di studio per gli specializzandi di area sanitaria non medica, per l'anno accademico 2025.

Come si ricorderà, con legge di Bilancio 207/2024 è stata pervista l'istituzione di borse di studio per le specializzazioni di area sanitaria. In particolare, il comma 339 dell'articolo 1 della citata legge ha disposto che, a decorrere dall'anno accademico 2024-2025, agli specializzandi dell'area sanitaria non medica (veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici, psicologi) sia corrisposta una borsa di studio per tutta la durata legale del corso pari a 4.773 euro lordi annui, su base mensile, da parte delle Università presso cui operano le scuole di specializzazione (cfr. circolare federale n. [15175 del 31/12/2024](#)).

La medesima disposizione ha demandato la ripartizione e assegnazione alle Università delle risorse previste per il finanziamento della formazione in questione ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Con DPCM del 20.2.2026, pubblicato sul sito del MUR ([clicca qui](#)), sono stati ripartiti tra gli Atenei i fondi destinati alla corresponsione delle borse di studio agli specializzandi in formazione di cui all'art. 8, comma 1, della legge n. 401/2000 (tra cui sono ricompresi anche i farmacisti) per l'anno accademico 2024-2025.

Lo stanziamento statale è assegnato alle Università come da allegato al decreto ([clicca qui](#)), tenendo conto degli attuali iscritti effettivi al medesimo anno accademico 2024-2025, come rendicontati dagli Atenei al Ministero dell'università e della ricerca entro la data di entrata in vigore del decreto legge n. 156/2025 (30 ottobre 2025) o, in assenza, come risultanti da estrazione 30 luglio 2025 dell'Anagrafe nazionale degli studenti e dei laureati tenuta presso il Ministero dell'università e della ricerca.

A decorrere dall'anno accademico 2025/2026, resta ferma la facoltà per le Università di prevedere borse aggiuntive per le predette scuole di specializzazione finanziate con propri fondi o con fondi acquisiti tramite il finanziamento di altri soggetti pubblici, ivi comprese le Regioni, o privati, sulla base della capacità formativa delle singole scuole di specializzazione, individuata ai sensi della normativa vigente.

All'erogazione delle somme del riparto provvede il Ministero dell'economia e delle finanze mediante utilizzo del fondo sanitario per l'esercizio 2025.

IL SEGRETARIO
(Dr. Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE
(Dr. Andrea Mandelli)